



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

IL CAPO DIPARTIMENTO

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «*Codice dell'amministrazione digitale*» (di seguito, anche «**CAD**»);

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito, anche «**GDPR**»), il Decreto Legislativo del 30 giugno 2003, n. 196 (di seguito, anche «**Codice privacy**»);

VISTO il Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 «*in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE*»;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione dell'8 settembre 2015 relativo alla «*definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno*»;

VISTO il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, concernente «*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2014, recante «*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*» come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2021, recante «*Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014*»;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende potenziare la qualità e l'efficienza dei servizi offerti all'utenza, con particolare riferimento alla tempestività, all'accessibilità e alla trasparenza degli stessi, anche in ragione della progressiva riduzione delle risorse umane disponibili presso gli uffici territoriali, al fine di migliorare i processi e le modalità di erogazione dei servizi;

CONSIDERATO che l'Amministrazione intende adottare soluzioni tecnologiche innovative che risultino maggiormente sicure, affidabili e aderenti al quadro normativo e tecnologico attualmente vigente, al fine di garantire un'adeguata identificazione dell'utenza e contrastare fenomeni sempre più diffusi quali l'accesso non autorizzato ai sistemi, il furto di credenziali, la compromissione dell'identità digitale e altre minacce informatiche;

TENUTO CONTO della necessità di garantire l'adozione di strumenti tecnologici conformi ai principi di neutralità tecnologica, efficienza, economicità e sostenibilità ambientale;

DATO ATTO che le azioni e le iniziative previste si sviluppano in coerenza con le disposizioni e le raccomandazioni definite dagli organismi nazionali preposti alla transizione digitale della Pubblica Amministrazione, quali l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), il Dipartimento per la Trasformazione Digitale (DTD), la Presidenza del Consiglio dei Ministri e l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), al fine di predisporre modelli di gestione digitale sicuri, integrati ed efficienti;

DATO ATTO che, nell'ambito della definizione e realizzazione della propria strategia di trasformazione digitale, le Pubbliche Amministrazioni garantiscono la sicurezza informatica attraverso l'implementazione di misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati trattati, al fine di garantire l'integrità e la riservatezza delle informazioni e assicurare che l'erogazione dei servizi avvenga nel pieno rispetto delle norme vigenti, in modo trasparente, legittimo e conforme ai diritti degli utenti;

RITENUTO di dover introdurre il sistema di autenticazione a due fattori per l'accesso ai sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e ambito di applicazione)

1. Il presente decreto disciplina il sistema di autenticazione attraverso la verifica dell'identità a due fattori per l'accesso ai sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte degli operatori professionali dei servizi telematici connessi all'esercizio delle funzioni del Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Articolo 2

(Accesso ai sistemi informativi)

1. L'accesso ai sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli operatori professionali avviene per mezzo del Portale del Trasporto, con SPID di secondo livello o carta di identità digitale.

Articolo 3

(Rispetto dei principi in materia di protezione dei dati personali e misure di sicurezza)

1. La procedura di autenticazione e accesso ai sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avviene nel rispetto dei principi e delle disposizioni del GDPR, del Codice *privacy* e del CAD.
2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il tramite della Direzione generale per la motorizzazione presso il Dipartimento per i trasporti e la navigazione, è titolare del trattamento dei dati personali degli interessati eseguito nell'ambito della procedura di identificazione e autenticazione informatica necessaria ai fini dell'accesso ai sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2014, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 ottobre 2021.
3. Il trattamento dei dati personali posto in essere è conforme alla disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, limitazione delle finalità e minimizzazione di cui all'articolo 5 del GDPR.
4. Al fine di garantire i principi di cui sopra, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti implementa garanzie e misure di sicurezza appropriate e specifiche, al fine di tutelare i diritti fondamentali e gli

interessi delle persone fisiche i cui Dati sono coinvolti nelle attività di trattamento oggetto del presente decreto, ai sensi di quanto prescritto dall'articolo 32 del GDPR e dal Codice *privacy*. I requisiti di sicurezza adottati garantiscono, in ogni caso, l'integrità e la riservatezza dei dati, la sicurezza del sistema, il tracciamento delle operazioni effettuate, nonché il rispetto dei principi di protezione dei dati personali per impostazione predefinita e per progettazione.

5. Le misure tecniche e organizzative implementate tengono conto in special modo dei rischi presentati dal trattamento, che derivano in particolare dalla distruzione, dalla perdita, dalla modifica, dalla divulgazione non autorizzata o dall'accesso, in modo accidentale o illegale, a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati.
6. Le misure di sicurezza sono periodicamente aggiornate e verificate anche a fronte dello stato dell'arte tecnologico.
7. I dati personali oggetto di trattamento non saranno in alcun caso trasferiti fuori dallo spazio economico europeo, se non nelle forme e secondo le modalità previste dal GDPR.

Articolo 4

(Trattamento dei dati personali e tutela dei diritti e delle libertà fondamentali)

1. Il trattamento dei dati personali oggetto del presente decreto è eseguito nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.
2. Sono oggetto di trattamento i dati personali degli interessati acquisiti in fase di autenticazione ai fini dell'accesso ai sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione e, in particolare, i dati anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, dati desumibili dal documento di riconoscimento). Sono, altresì, oggetto di trattamento i dati e le informazioni inerenti agli operatori professionali (ragione o denominazione sociale, sede legale, partita iva, domicilio digitale). In ogni caso, non è richiesto il conferimento di dati personali riconducibili alle categorie particolari di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR.
3. I dati personali e le informazioni di cui al precedente comma 2 sono oggetto di conservazione all'interno di un'apposita banca dati presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per il periodo di tempo strettamente necessario a perseguire gli scopi per cui sono stati raccolti e trattati, nel rispetto dell'articolo 5 del GDPR.
4. Il titolare del trattamento fornisce l'informativa agli interessati, in conformità agli articoli 13 e 14 del GDPR, circa il trattamento dei dati personali effettuato nell'ambito della procedura di autenticazione e identificazione informativa necessaria ai fini dell'accesso ai sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione.
5. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti garantisce agli interessati l'esercizio dei diritti riconosciutigli ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali e, in particolare, degli articoli 15 e seguenti del GDPR.

Articolo 5

(Disposizioni transitorie)

1. Entro 12 (dodici) mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli operatori professionali di cui al precedente articolo 1 accedono ai sistemi informativi della Direzione generale per la motorizzazione tramite il *Multi-Factor Authentication* attraverso la verifica dell'identità a due fattori secondo le modalità disciplinate dall'articolo 2 del presente decreto.

2. Con successivi atti del Direttore Generale della Direzione generale per la motorizzazione sono stabilite le tempistiche per l'accesso ai sistemi informativi tramite il *Multi-Factor Authentication* per ogni categoria di operatore professionale di cui all'articolo 1 del presente decreto.
3. Le richieste di assistenza tecnica con riferimento all'accesso ai sistemi informativi tramite *Multi-Factor Authentication* sono effettuate tramite il Portale dell'Automobilista, all'interno della sezione "contatti".

Articolo 6

(Entrata in vigore)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano maggiori oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.
2. Il presente decreto è pubblicato sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Ing. Stefano Fabrizio Riazola